



tax news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Decreto Ristori sulle misure di sostegno economico per le attività penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19

In data 28 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "Decreto Ristori") che contiene misure compensative a favore delle imprese maggiormente colpite dalle nuove misure restrittive emanate dal governo contro l'epidemia da Covid-19, da ultimo con il D.P.C.M del 24 ottobre 2020. In particolare, con la presente Taxnews iniziamo l'illustrazione delle misure fiscali a favore delle imprese, tra cui si segnala l'ulteriore nuovo contributo a fondo perduto e la cancellazione della seconda rata IMU 2020, a beneficio di taluni soggetti IVA, che hanno registrato una perdita di fatturato a seguito della pandemia Covid-19.

1. Il nuovo contributo a fondo perduto

Le regole del nuovo contributo (art. 1 del Decreto) ricalcano in parte quanto previsto per il precedente contributo a fondo perduto disciplinato dal Decreto Rilancio (art. 25 D.L. n. 34/2020). A differenza del contributo disciplinato dal Decreto Rilancio, tuttavia, il nuovo contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

1.1. I requisiti soggettivi del contributo a fondo perduto

Il contributo spetta ai contribuenti che:

- a) sono titolari di una partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, e
- b) svolgono come **attività prevalente**, dichiarata ai fini IVA, una di quelle riferite ai codici ATECO inclusi nell'**Allegato 1** al Decreto Ristori (documento allegato). In tale elenco potranno, eventualmente, mediante successivi decreti ministeriali, essere

inseriti ulteriori codici, relativi ad attività direttamente pregiudicate dalle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M del 24 ottobre 2020.

Non potrà beneficiare del contributo chi ha aperto la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e chi ha cessato la propria attività alla data di presentazione della domanda.

1.2. I requisiti oggettivi del contributo a fondo perduto

Il contributo spetta al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) ammontare di fatturato (compresi i corrispettivi) realizzato nel mese di **aprile 2020** inferiore ai due terzi del fatturato (compresi i corrispettivi) realizzato nel mese di **aprile 2019**;
- b) per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito di calo del fatturato.

1.3. Il calcolo del contributo a fondo perduto spettante

Al fine di determinare l'ammontare del contributo dovrà innanzitutto essere determinata la **riduzione di fatturato** tra aprile 2019 e aprile 2020. All'importo della **diminuzione** di fatturato così determinato dovranno essere applicate le seguenti percentuali (il risultato della moltiplicazione rappresenta il contributo teorico):

- a) per i soggetti che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi o compensi inferiori o uguali a 400.000 euro: percentuale del 20%;
- b) per i soggetti che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 400.000 euro ma inferiori o uguali a 1.000.000 euro: percentuale del 15%;

- c) per i soggetti che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro: percentuale del 10%.

Una volta determinato il contributo teorico come sopra indicato, a tale importo dovrà essere applicato il **coefficiente di rivalutazione** (che va **dal 100% al 400%**, differenziato in base al codice attività), indicato nell'Allegato 1 in corrispondenza di ciascun codice ATECO, al fine di determinare il contributo effettivamente spettante.

Per i contribuenti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019 e non hanno i requisiti di fatturato, spetta un contributo minimo calcolato applicando i coefficienti dal 100% al 400% agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo massimo spettante non può superare i 150.000 euro e l'agevolazione rientra negli aiuti che devono soggiacere ai limiti e alle condizioni previsti dal quadro temporaneo degli aiuti di Stato della normativa europea.

1.4. La procedura per l'ottenimento del contributo a fondo perduto

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto sono previste due distinte procedure:

- a) i soggetti che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto di maggio del Decreto Rilancio non dovranno presentare una nuova istanza, ma il contributo sarà loro

accreditato automaticamente sul medesimo conto corrente sui cui è stato accreditato il precedente contributo (l'importo di questo nuovo contributo sarà pari a quello in precedenza ricevuto, maggiorato per effetto della rivalutazione in base ai coefficienti indicati nell'Allegato 1 al Decreto in commento);

- a) tutti gli altri soggetti dovranno presentare un'istanza telematica, secondo la medesima procedura telematica prevista per il contributo a fondo perduto di maggio, secondo termini che saranno comunicati con un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le imprese operanti nei **settori** maggiormente colpiti, riportati nella tabella dei **codici ATECO del Decreto Ristoro (Allegato 1)**, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, spetta il credito d'imposta per i **canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, con riferimento a ciascuno dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre**, secondo le regole di calcolo, in quanto compatibili, dell'altro credito d'imposta per le locazioni di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, che tuttavia aveva un diverso ambito applicativo.

Tale credito d'imposta (art. 8 del Decreto Ristori) spetta a condizione che i soggetti locatari esercenti le attività previste dal Decreto abbiano subito una riduzione del fatturato mensile (corrispettivi inclusi) nel mese di riferimento (ottobre, novembre e dicembre del 2020) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta, con riferimento ai predetti mesi di **ottobre, novembre e dicembre**, è così determinabile:

- a) in generale, in misura del **60%** dell'ammontare mensile corrisposto nel 2020 a titolo di canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (nel Decreto Ristori, ci sono, infatti, anche alcune attività professionali, come quella delle guide e degli accompagnatori turistici), sempre a condizione che si tratta delle attività elencate dal Decreto;
- b) in misura del **30%** dei canoni per contratti di servizi a "prestazioni complesse" o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività;
- c) in misura del **50%** dei canoni relativi all'affitto d'azienda corrisposti dalle strutture turistico-ricettive.

3. Cancellazione della seconda rata IMU

Con l'art. 9 del Decreto Ristori è stato disposto che la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) 2020 non sia dovuta, **limitatamente agli immobili**, e relative pertinenze, in cui si esercitano le **attività** indicate nella tabella dei codici ATECO di cui all'**Allegato 1** del Decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Anche tale agevolazione rientra negli aiuti che devono rispettare i limiti e le condizioni previsti dal quadro temporaneo degli aiuti di Stato della normativa europea.

Resta in vigore l'altra agevolazione prevista dall'art. 78 del Decreto Agosto, D.L. n. 104/2020, che esentava dalla seconda rata IMU 2020 taluni immobili utilizzati nei settori del turismo e dello spettacolo, di cui al successivo paragrafo.

4. Esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo (Decreto Agosto convertito in legge)

Anche i contribuenti che non rientrano nei codici ATECO di cui all'**Allegato 1** del Decreto Ristori, se operano nel settore del turismo e dello spettacolo, per taluni immobili beneficiano dell'esonero dal pagamento della seconda rata IMU 2020, come previsti dall'art. 78 del Decreto Agosto.

In particolare l'esonero dalla seconda rata IMU 2020 riguarda i seguenti immobili:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed& breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020 convertito in legge;

- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Gli immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c) erano già stati esentati anche dalla prima rata IMU 2020 (art. 177 del Decreto Rilancio), mentre per gli immobili di cui alle lettere d) ed e) resta dovuta la prima rata IMU 2020 già versata entro la scadenza del 16 giugno 2020, ma sono esonerati dalla seconda rata del prossimo 16 dicembre.

5. Proroga del modello 770

Il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello **770/2020**, con l'art. 10 del Decreto Ristori, è stato prorogato al **10 dicembre 2020** (rispetto alla precedente scadenza del 31 ottobre scorso). Tale proroga si estende all'invio telematico delle **Certificazioni Uniche** relative ai redditi esenti da ritenute o relative a redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, che hanno appunto lo stesso termine di presentazione del modello 770 (come previsto dall'art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998 e chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/2020, paragrafo 6.2.1).

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com